

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 marzo 2021	Deliberazione n. 6
---------------------------------	---------------------------

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DI AIPO PER L'ESERCIZIO 2020. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI INCLUSI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia-Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. ad oggetto *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 recante *“ Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche”*;
- il D.P.C.M. del 14 dicembre 2000 ad oggetto *“Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di opere pubbliche”*;
- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27/12/2002 ad oggetto *“Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”* ;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 24 in data 30 luglio 2020 del Comitato di indirizzo con la quale è stata ridefinita la struttura Direzione Tecnica Centrale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;

VISTO inoltre:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 4 del 22/03/2019;

RICORDATO che, come indicato nell’Accordo Costitutivo di AIPO all’art.2 comma 2, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4 (ovvero le funzioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po), l’Agenzia opera come ente strumentale delle Regioni;

PREMESSO che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 citato, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, tra le quali gli Enti strumentali delle Regioni,;

- ai sensi dell’art.3 comma 1 *“ conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*

a) della programmazione (allegato n. 4/1);

b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);

c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);

Numero di Procedimento: A24-6-2021

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).”

- ai sensi dell’art.11 comma 1 “*adottanocomuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate e altri organismi controllati:..*”

PREMESSO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 11 bis “ 1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.”*

RICORDATA la definizione di Bilancio consolidato dell’Allegato 4/4 come “*un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato e’ predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attivita’.* Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivita' svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue societa' controllate e partecipate.”

CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 3 del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del già citato D.Lgs. 118/2011, “*al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) *gli enti, le aziende e le societa' che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le societa' che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; (Gruppo Amministrazione Pubblica)*

2) *gli enti, le aziende e le societa' componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.” (Perimetro di Consolidamento)*

RICHIAMATE le definizioni, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di:

- Organismi strumentali, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a);
- Enti Strumentali, controllati e partecipati, ai sensi dell’art. 11-ter;
- Società controllate, ai sensi dell’art. 11-quater;
- Società partecipare, ai sensi dell’art. 11-quinquies;

CONSIDERATO che nell’annualità 2020 AIPO, come citato nell’Allegato A) della Delibera del Comitato di Indirizzo n.42 del 29/12/2020 ad oggetto “Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP)”, possedeva le seguenti partecipazioni pubbliche:

- Partecipazione in CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) di Torino (numero REA TO-538244 CF/P.IVA 01995120019), dal 1/1/2020 al 31/12/2020, quota di partecipazione pari al 0,83%, quota annua di consorzio pari ad € 4.000,00;
- Azione ordinaria in LEPIDA S.C.P.A. di Bologna (numero REA BO-466017 CF/P.IVA 02770891204), dal 14/01/2020 al 31/12/2020, quota di partecipazione pari al 0,0014 %, valore nominale di € 1.000,00;
- Partecipazione in ART-ER – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI di Bologna (numero REA BO- 546154 CF/P.IVA 03786281208) dal 01/01/2020 al 10/11/2020, quota di partecipazione pari al 0,007%, n. 106 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna per un valore totale di € 106,00;

RITENUTO pertanto che le società in house CSI Piemonte e Lepida e la società ART-ER possano essere definite, ai sensi del Dlgs. 118/2011, come **società partecipate**;

DATO ATTO che “ *Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.”

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. ...

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato....;

DATO ATTO che nel paragrafo del principio contabile del Bilancio consolidato dedicato alla definizione e modalità di calcolo della soglia di irrilevanza viene detto che “ *In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*”

PRESO ATTO, pertanto, che le società in house fanno sempre parte del perimetro di consolidamento;

RICORDATO che con Delibera n. 18 del 26/06/2020 AIPO aveva formalizzato la volontà di recedere dalla partecipazione alla società consortile per azioni ART-ER s.cons.p.a, intenzione che era stata manifestata in data 20/12/2019 durante l'Assemblea ordinaria degli azionisti e comunicata formalmente con nota del 25/02/2020, operazione che si è poi attuata definitivamente in data 10/11/2020 con il trasferimento delle partecipazioni azionarie;

RICORDATO altresì che AIPO non ha articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica (definiti organismi strumentali ai sensi del D.lgs. 118/2011 art. 1 comma 2) e pertanto non redige alcun rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;

CONSIDERATO che ART-ER – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI non sia da considerare nel gruppo di amministrazione pubblica 2020 dell'Agenzia in quanto nell'anno 2020 sono state appunto perfezionate le operazioni di recesso;

VALUTATO di definire il Gruppo di AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI AIPO così come indicato nel vigente principio contabile applicato inerente il Bilancio Consolidato , Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., come:

GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dell'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

RAGIONE SOCIALE	
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)
2	LEPIDA S.C.P.A.

VALUTATO di definire il **PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO** così come indicato nel vigente principio contabile applicato inerente il Bilancio Consolidato , Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., come:

RAGIONE SOCIALE	
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)
2	LEPIDA S.C.P.A.

SOTTOLINEATO che, proprio per il ruolo ricoperto dalle “società in house” nel permettere al meglio ad AIPO di svolgere le sue funzioni istituzionali, il Bilancio Consolidato è lo strumento informativo fondamentale di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, ed è lo strumento che assolve, ai fini di trasparenza e buona gestione, a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente.

ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente dei servizi finanziari.

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi del principio applicato vigente concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po- GAP composto dai seguenti enti e società:

RAGIONE SOCIALE	
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)
2	LEPIDA S.C.P.A.

- 2) di approvare, ai sensi del principio applicato vigente concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'elenco del Perimetro di consolidamento dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po- GAP composto dai seguenti enti e società, i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per l'esercizio 2020:

	RAGIONE SOCIALE
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)
2	LEPIDA S.C.P.A.

- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli enti e società componenti il Perimetro di consolidamento, anche al fine di avviare le procedure amministrative per la redazione del bilancio consolidato 2020;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri